



COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
COMUNE DI VOLANO



PIANO REGOLATORE GENERALE

**11^a Variante al P.R.G.
(CENTRO STORICO)**

RELAZIONE TECNICA

Agosto 2026

Progetto di variante al P.R.G.:

ufficio urbanistica della Comunità della Vallagarina

gruppo di lavoro:

arch. Sara Sbeti

geom. Alessandra Simeoni

geom. Stefano Marcolini

LA RESPONSABILE

DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO

arch. Sara Sbeti

Adottato dal Commissario AdActa con deliberazione

n. dd.

Adottato definitivamente dal Commissario AdActa

n. dd.

Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione

n. dd.

In vigore dal

RELAZIONE TECNICA

Il PRG del Comune di Volano (di cui è in vigore la 10° Variante, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 127 dd. 07.02.2020) non aveva interessato nello specifico gli edifici di antica origine del centro storico. Le disposizioni operative vigenti fanno quindi riferimento alla pianificazione dell'anno 2014 e alle categorie operative allora individuate dalla l.p. n. 1/2008, indicate cartograficamente.

La presente 11° Variante ha quale obiettivo l'integrazione dei documenti di piano con la schedatura degli edifici ricadenti all'interno del centro storico di Volano, verificando contestualmente lo stato reale dei beni e aggiornando le categorie di intervento in coerenza con le disposizioni introdotte dall'art. 77 della l.p. n. 15/2015.

Preliminarmente alla redazione del progetto di Variante al piano, l'Amministrazione comunale con avviso pubblico pubblicato in data 06/08/2024 ha comunicato l'avvio del procedimento di formazione della variante al Piano Regolatore Generale ai sensi del comma 1 dell'art. 37 della l.p. n. 15/2015. Le istanze pervenute (n. 4) sono state sottoposte alla valutazione della C.E.C. nonché valutate sotto il profilo Tecnico-Urbanistico.

Le nuove schede riportano la parte analitica e di valutazione nonché le categorie di intervento, comprese quelle del PRG vigente, ed eventuali vincoli specifici (fronti di pregio, fronti da riqualificare, non applicazione sopraelevazione ai sensi dell'art. 105 della l.p. n. 15/2015, vincoli beni culturali, ecc.). Tali schede assolvono anche la funzione di documento di raffronto tra le previsioni del vigente PRG (solo cartografiche) e quelle di Variante (cartografie e schedatura).

Al fine di salvaguardare i caratteri tradizionali dell'edificato storico, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno integrare nella variante le valutazioni circa la applicabilità o meno dell'art. 105 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15; attraverso specifica individuazione cartografica e con la relativa specificazione nelle schede, il piano indica gli immobili ai quali non si applica la procedura di sopraelevazione fino a un metro prevista dal sopra citato articolo. Al fine della individuazione degli edifici si è proceduto, attraverso sopralluoghi nell'ambito del centro storico, alla valutazione del reale stato di consistenza dei singoli manufatti, dei loro caratteri tipologici, architettonico/decorativi e costruttivi, e degli aspetti volumetrici, formali e compositivi. Tale operazione è stata condotta in base agli "Indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici" di cui agli articoli 24 e 139 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.22,

tenendo conto anche delle opere ammesse nelle diverse categorie di intervento ridefinite dall'articolo 77 della l.p. n. 15/2015. Sono state inoltre verificate le trasformazioni edilizie nel frattempo attuate sui manufatti, e sono stati approfonditi i rapporti compositivi e visuali tra edifici e relativi alle cortine edilizie, nonché le relazioni tra edificato e spazi aperti, pubblici e privati, compresi nel nucleo storico. Oltre ad analizzare lo sviluppo dei fronti principali, sono state valutate le altezze e le profondità dei corpi edilizi al fine di prefigurare la reale efficacia dell'eventuale sopraelevazione per l'utilizzo abitativo dei sottotetti.

Attraverso gli elaborati di analisi, seppur con i limiti fisici derivanti dai particolari assetti urbani (spazi ridotti, sovrapposizione di volumi edilizi, barriere, etc.) gli edifici sono stati rilevati fotograficamente anche in modo da rappresentare sequenzialmente gli sviluppi delle cortine edilizie più significative dell'abitato ed evidenziarne regole e caratteri compositivi (es. numero di piani, altezza in gronda/colmo, pendenza delle falde, aperture di facciata, presenza di elementi decorativi, contesto, etc.). Il centro storico di Volano è caratterizzato da costruzioni di discreto valore storico, con edifici che si contraddistinguono per i particolari aspetti architettonici e costruttivi, con altri, che rappresentano la maggioranza dei manufatti, che presentano invece i segni di interventi incongrui realizzati prevalentemente negli anni 60-70; si tratta perlopiù di costruzioni organizzate sullo schema tipologico della schiera storica con destinazioni terziarie, commerciali o di servizio al piano terra e residenziali ai piani soprastanti (piani nobili). Le facciate principali, talvolta interrotte da portali che danno accesso a corti interne, affacciano direttamente su strade o spazi pubblici e propongono schemi e ritmi compositivi che, ripetendosi in maniera ordinata (quasi modulare) sia in senso verticale che orizzontale, danno origine a cortine edilizie di particolare interesse architettonico, compositivo, scenografico e paesaggistico. In virtù di tali caratteristiche la qualità edilizia assume così un più ampio significato contestuale (valore collettivo) e contribuisce alla costituzione del più generale concetto di qualità urbana. In coerenza con tale principio ed in accordo con i tecnici provinciali sono state rappresentate accostando le diverse porzioni, (senza correzione delle distorsioni ottiche), delle facciate degli edifici con affaccio diretto sugli spazi pubblici; attraverso un'analisi integrata (valori dei singoli edifici + analisi delle relazioni contestuali e degli aspetti paesaggistici) si è giunti all'individuazione degli immobili meritevoli di salvaguardia ai quali non si applicano le procedure di sopraelevazione dell'art. 105.

I sopra enunciati criteri adottati per la valutazione dei singoli edifici possono essere così sintetizzati:

1. Persistenza di particolari valori storico-testimoniali;

2. Permanenza degli originali rapporti formali, tipologici e costruttivi (n° di piani, altezze degli edifici, articolazione delle coperture, pendenza delle falde, materiali ed elementi costruttivi, assetti forometrici, allineamenti di gronde/colmi, etc.);
3. Presenza di elementi architettonici e decorativi (modanature, mensole, cornici, fasce marcapiano, bugnati, intonaci, affreschi, tinteggiature, torrette dei camini, etc.);
4. Valutazione delle relazioni visuali degli edifici rispetto a spazi pubblici/privati (strade, piazze, nodi urbani, paesaggi tradizionali, cortine edilizie, corti, giardini, etc.);
5. Prefigurazione della reale efficacia di una eventuale sopraelevazione in base alle altezze interne dei sottotetti e alla profondità dei corpi edilizi;
6. Presenza di vincoli (Tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004).

La presenza anche di un singolo criterio ha comportato l'applicazione delle misure di tutela ai sensi della presente variante (non applicazione delle possibilità di sopraelevazione di cui all'art. 105 l.p. n. 15/2015, apposizione di vincoli di facciata e vincoli puntuali).

Si evidenzia che i file V100, non riportati nella cartografia di raffronto, vengono comunque consegnati al fine di una visualizzazione più puntuale delle modifiche effettuate sia sulle categorie operative degli immobili che per gli edifici pertinenziali. Si evidenzia che per gli edifici con cambio di categoria operativa l'attributo "N_V" non avrà corrispondenza con un numero di variante ma avrà come identificativo il numero della scheda corrispondente all'immobile; per quanto riguarda gli edifici pertinenziali invece, l'attributo "N_V" corrisponde a 0 (zero) e nell'attributo "note" è stata inserita la descrizione della variante effettuata.

MODIFICHE NORMATIVE

- ART. 14. Essendo riportato nel comma 1 il riferimento all'art. 3 comma 4 lett. b) del RUEP che definisce la "*costruzione accessoria*" si è ritenuto opportuno cancellare il comma 2;
- ART.2
 - comma 1. E' stato inserito il nuovo comma 1 che riporta, per gli interventi in centro storico, il riferimento alla cartografia di piano, alle schede di rilievo delle unità edilizie nonché al Manuale di Intervento per gli Insediamenti storici;

- comma 5. E' stata inserita, per quanto riguarda la progettazione, la locuzione *“e dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto”*;
 - comma 6. Eliminato.
 - comma 11. Eliminato. Il divieto di realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica (cappotti) sugli edifici in categoria operativa R1 e R2 è stata inserita nella rispettiva categoria di cui all'art. 22;
 - comma 12. E' stato inserito il nuovo comma 12 che riporta le indicazioni per la realizzazione delle costruzioni accessorie di cui all'articolo 14 all'interno del perimetro del centro storico;
- ART.22:
- comma 1. E' stato inserito il riferimento alle nuove schede delle unità edilizie in centro storico;
 - comma 2. Sono stati inseriti i riferimenti al Manuale di Intervento per gli Insediamenti Storici e all'art. 93 delle Norme stesse; è stata aggiunta la locuzione *“Sono fatti salvi interventi puntuali su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 autorizzati dalla Soprintendenza dei beni culturali”*;
 - comma 3. E' stato modificato il paragrafo riferito alla realizzazione di abbaini in falda permettendone al massimo due compresi quelli eventualmente già presenti. Nel paragrafo riferito all'art.105 della l.p. n. 15/2015 viene inserito il rimando alla Cartografia e alle Schede degli edifici che riportano ove tale intervento non è ammesso.
 - comma 4. E' stato completamente riformulato inserendo tutti gli interventi ammessi per la categoria operativa R3.
 - comma 4.1. Anche questo comma viene modificato inserendo i limiti di cui all'art.77 comma 1 lett. e) punto 3 delle l.p. n. 15/2015 per gli interventi ammessi. Viene uniformato il parametro del Volume esistente con quello riferito alla SUN esistente e riviste le percentuali ammesse per quanto riguarda l'ampliamento. Anche il paragrafo riferito alla sopraelevazione viene modificato inserendo la possibilità di tale intervento in alternativa a quella ammessa ai sensi dell'art. 105 della l.p. n. 15/2015. Viene precisato inoltre che per gli edifici ove non è ammessa la sopraelevazione ai sensi dell'art. 105 l.p. n. 15/2015 non è ammessa nemmeno la sopraelevazione ai sensi del comma 4.1.

- comma 5. Si riporta il riferimento normativo di cui all'art. 77 comma 1 lettera f) della l.p. n. 15/2015. Viene inserito il riferimento alla cartografia di piano che riporta tutti i manufatti presenti in centro storico precisando che gli interventi manutentivi saranno comunque ammessi solo sui manufatti legittimamente esistenti.
- comma 6. E' stata inserita la locuzione che prevede per gli edifici pertinenziali una ampliamento massimo della SUN esistente del 10%. Viene precisato inoltre che tali edifici non potranno essere utilizzabili autonomamente attraverso cambi d'uso mantenendo quindi la destinazione a servizio degli edifici principali.
- ART. 24. Viene modificato il comma 2 precisando che tali aree sono inedificabili ivi comprendendo anche gli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti.
- ART. 25. Al comma 4 viene inserito il rimando all'art. 15 delle N.d.A mentre al comma 5 viene sostituita la locuzione "*superficie di usura*" con "*le pavimentazioni tradizionali esistenti*".
- ART.26. Viene modificato il titolo dell'articolo da "ambiti di qualificazione ambientale" a "spazi di riqualificazione".
- ART.27. Viene sostituita la locuzione "*costruzioni accessorie storiche*" con "*manufatti tradizionali*".
- ART. 27.1. Le Norme di attuazione sono state integrate con il nuovo articolo 27.1 "*non applicazione art.105 l.p. n. 15/2015*". Tale articolo rimanda alla cartografia e alle schede per l'individuazione degli edifici per i quali non si applica la procedura dell'art. 105 della l.p. n. 15/2015. Si precisa inoltre che per gli edifici dichiarati di interesse culturale prevalgono le disposizioni del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).
- ART. 28. Al comma 1 viene inserito lo specifico rimando alla cartografia del sistema insediativo e infrastrutturale e alle schede per l'individuazione dei fronti di pregio e dei vincoli puntuali. Viene inserito al comma 2 il riferimento alla Tabella 7 "*Elenco vincoli puntuali*". L'articolo viene integrato con il nuovo comma 4 che prevede per quegli edifici con il vincolo, anche parziale, dei fronti di pregio il divieto di sopraelevazione prevista dagli articoli 22, comma 4.1 e 27.1
- ART. 29. Al comma 3 viene precisato che l'art. 22 è riferito alle Norme di Attuazione.
- TABELLA 4. Sono stati rivisti gli schemi per le costruzioni accessorie di cui all' art. 14 delle Norme di Attuazione – tipologie depositi/legnaie.
- TABELLA 5. E' stato rivisto lo schema per i manufatti di cui all'art. 84 RUEP.
- TABELLA 6. Sono stati rivisti gli schemi per le costruzioni accessorie di cui all' art. 14 delle Norme di Attuazione – tipologie tettoie.

- TABELLA 7. E' stata inserita la nuova Tabella 7 riportante l'elenco dei vincoli puntuali individuati in cartografia e riportati sulle Schede di rilievo delle unità edilizie in centro storico.

RAPPORTO AMBIENTALE

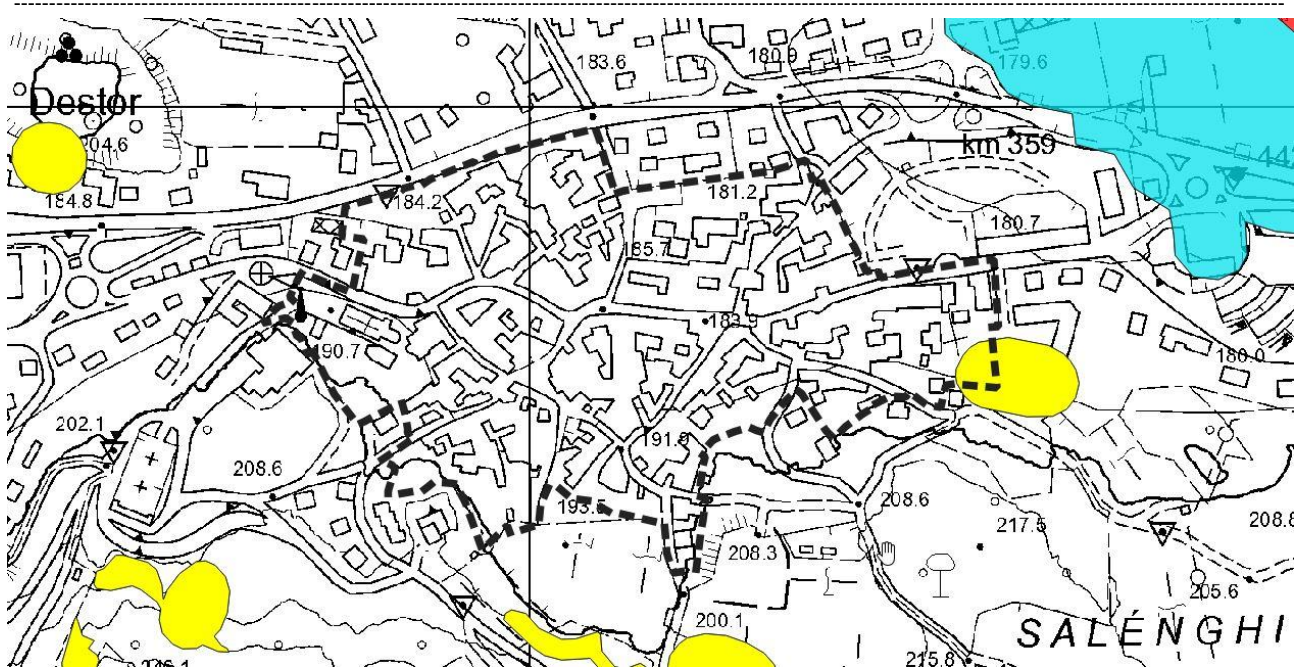
Per quanto riguarda la valutazione strategica o la rendicontazione urbanistica, la presente variante di adeguamento cartografico e normativo del PRG alla disciplina concernente gli Insediamenti Storici, non è soggetta a valutazione strategica o la rendicontazione urbanistica ai sensi dell'art. 3 bis comma 8 lettera g) del DPP 14 settembre 2006 n.15-68/Leg, così come risultante da attestazione del Tecnico Progettista.

VERIFICA USI CIVICI

Si rileva che la presente variante non interessa immobili gravati da "usi civici" di cui all'art. 18 della l.p. n. 14 giugno 2005 n. 6, così come risultante da attestazione del Tecnico Progettista.

VERIFICA CSP

Rispetto alle disposizioni della Carta di Sintesi della Pericolosità, si rileva che le nuove previsioni urbanistiche presenti nella presente variante non costituiscono un aggravio rispetto alla situazione vigente e che il centro storico del comune di Volano non ricade in aree con penalità.



(Estratto della CSP con sovrapposizione del perimetro del centro storico)

Di seguito si riporta la Tabella di verifica delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di Sintesi della Pericolosità (delibera di G.P. n.1361 di data 12.09.2025). In essa, non sono inserite le varianti riferite a:

- 1) edifici da categoria operativa R2 ad edifici pertinenziali;
- 2) edifici da categoria operativa R3 ad edifici pertinenziali;
- 3) edifici pertinenziali eliminati;
- 4) nuovo vincoli "fronti di pregio";
- 5) eliminazione dei vincoli "fronti di pregio";
- 6) non applicazione dell'art.105 l.p. n. 15/2015.

TABELLA INTERFERENZE CSP
 delibera G.P. n.1391 di data 12 settembre 2025

N. Scheda CS	Riferimenti catastali p.f./p.ed.	PENALITA'											Destinazione VIGENTE		Destinazione di PROGETTO		Incremento esposizione al pericolo di persone e beni - variante peggiorativa	Tipologia di azione prevista	Esiti della compatibilità con studio o relazione			
		fluviale	fluviale residua	lacuale	torrenzia	frane	crolli	DGPV	librogeomorfologica	PEG e ghiacciai	permafrost rock glacier	valanghiva	incendi	altro	art. N.dA	descrizione completa della destinazione e dei vincoli presenti e in generale di ciò che è ammesso nel PRG vigente		art. N.dA	descrizione completa della destinazione e dei vincoli presenti e in generale di ciò che si vorrà ammettere con il PRG adottato	(1)* ammissibile senza studio (2)* compatibile con studio di compatibilità (3)* non rilevante ai fini CSP	compatibile senza opere o misure	compatibile con misure strutturali
21	.414							P1						Art.22 c.4.1	categorie di intervento R3	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	NO	3	/	/	/
22	.30/1							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
29	.38							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
30	Parte .38 .41/1							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
31	.31							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
32	.41/2							P1						Art.22 c.4.1	categorie di intervento R3	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	NO	3	/	/	/
42	.53/4							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
44	.55							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
45	.56/1							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
48	.59							P1						Art.22 c.4	categorie di intervento R3	Art.22 c.3 Art.27.1	categorie di intervento R2 non applicazione art.105 L.P.15/015	NO	3	/	/	/
53	.69							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
55	.72/2							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
56	.72/1							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
57	.71							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
58	.71							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
63	.76							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
65	.48							P1						/	/	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
72	.71							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
73	.84/1							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
75	.86							P1						Art.22 c.3/c.4	categorie di intervento R2/R3	Art.22 c.3/c.4 Art.27.1	categorie di intervento R2/R3 Non applicazione art.105 L.P.15/2015	NO	3	/	/	/
77	.72/2							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
82	.100/2							P1						/	/	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
88	.86							P1						/	/	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
92	.665							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
95	.102/1							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
100	.104							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
102	.106							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/
113	.116							P1						Art.22 c.4	categorie di intervento R3	Art.22 c.3 Art.27.1	categorie di intervento R2 Non applicazione art.105 L.P.15/015	NO	3	/	/	/
117	.119/2							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
118	.119/1							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
119	.119/1							P1						Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 L.P.15/015	SI	3	/	/	/

130	136					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
155	157					P1				Art.22 c.4	categorie di intervento R3	Art.22 c.3	categorie di intervento R2 Non applicazione art.105 LP.15/015	NO	3	/	/	/
157	160 161/1 161/2					P1				Art.22 c.4	categorie di intervento R3	Art.22 c.3 Art.27.1	categorie di intervento R2 Non applicazione art.105 LP.15/015	NO	3	/	/	/
158	162					P1				Art.22 c.4	categorie di intervento R3	Art.22 c.3 Art.27.1	categorie di intervento R2 Non applicazione art.105 LP.15/015	NO	3	/	/	/
159	166/1					P1				Art.22 c.4	categorie di intervento R3	Art.22 c.3 Art.27.1	categorie di intervento R2 Non applicazione art.105 LP.15/015	NO	3	/	/	/
195	206					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
196	210					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
201	223					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
202	217					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
204	223					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
205	209					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
210	229/1 229/2					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
220	237/1					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
232	249					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
233	247/2					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
234	245/1					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
235	243/3					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
237	234					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
239	484					P1				Art.22 c.4.1	categorie di intervento R3	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	NO	3	/	/	/
240	820					P1				Art.22 c.4.1	categorie di intervento R3	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	NO	3	/	/	/
247	263/1					P1				Art.22 c.4	categorie di intervento R3	Art.22 c.3 Art.27.1	categorie di intervento R2 Non applicazione art.105 LP.15/015	NO	3	/	/	/
262	278/7					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
266	278/2					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
267	278/2					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4	categorie di intervento R3	SI	3	/	/	/
284	279/1					P1				Art.22 c.4	categorie di intervento R3	Art.22 c.3	categorie di intervento R2 Non applicazione art.105 LP.15/015	NO	3	/	/	/
289	275					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
296	290					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
309	314					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 c.6 Art.27.1	categorie di intervento R3 Edificio pertinenziale Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
310	313					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 c.6 Art.27.1	categorie di intervento R3 Edificio pertinenziale Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
313	300					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 c.6 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
315	296/2					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 c.6 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
318	407					P1				Art.22 c.3	categorie di intervento R2	Art.22 c.4 c.6 Art.27.1	categorie di intervento R3 Non applicazione art.105 LP.15/015	SI	3	/	/	/
/	286/1					P1			/	/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	678					P1			/	/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	544/1					P1			/	/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	96/2					P1			/	/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	1049					P1			/	/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	77/2					P1			/	/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	248					P1			/	/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	236 242					P1			/	/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	234					P1			/	/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/

Foglio1

/	.226/1						P1					/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	.222						P1					/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	.197						P1					/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/
/	.198						P1					/	/	Art.22 c.6	categorie di intervento Edifici pertinenziali	SI	3	/	/	/